



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A CURA DI FRANCESCA LORENZI – DIRETTORE REGIONALE AGGIUNTO

EDITORIALE

Da molti anni l'impegno degli uffici finanziari si è orientato su due fronti: da un lato nell'affinamento dei processi di contrasto all'evasione, dall'altro nel miglioramento dei servizi all'utenza, come

ineludibili strumenti per conseguire un miglior livello di *tax compliance*.

In questa rivista, rivolta agli operatori del settore (professionisti e dipendenti dell'Agenzia) si parla spesso di argomenti tecnici, che costituiscono il comune terreno di incontro (e scontro) di Agenzia e professionisti, al fine di mettere in comune esperienze e *know how* tecnico.

Questa vuole invece essere una illustrazione delle attività dell'Agenzia nel campo dei servizi all'utenza, intendendo per utenti/clienti i cittadini, gli intermediari professionali, le imprese, gli altri enti pubblici e le associazioni di categoria, ovvero tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con l'Agenzia nel complesso panorama fiscale.

In questo settore il principale obiettivo dell'Agenzia è stato la riduzione del costo sociale del sistema fiscale.

Per raggiungere tale risultato si è puntato essenzialmente su quattro linee direttrici: semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, miglioramento del servizio di assistenza, potenziamento dei servizi telematici e maggiore comunicazione, nella ferma convinzione che una effettiva efficienza dell'amministrazione finanziaria si possa raggiungere solo attraverso il confronto con gli altri i soggetti che operano nel settore.

Per migliorare i rapporti con i singoli contribuenti, ovvero per quella fascia di utenza che non si avvale di regola di in-

termediari professionali nel suo rapporto col fisco, si è puntato in via generale sulla semplificazione degli adempimenti, e sulla telematica.

Sono stati istituiti centri di assistenza telefonica ai quali il contribuente può rivolgersi non solo per ottenere informazioni, come in passato al Pluritel, ma anche per interagire con gli uffici dell'Agenzia, ad esempio per ottenere la correzione di avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità, ove ne ricorrano le condizioni, senza doversi muovere da casa.

Alle iniziali attività dei *call center* si sono poi aggiunte le risposte via *web*, con evoluzione in *contact center*, così che ora è possibile chiedere informazioni in materia fiscale, su problematiche non particolarmente complesse, anche tramite l'invio di una e-mail.

Recentemente, per gli utenti in possesso di pin code, si è aggiunto il "cassetto fiscale", col quale si può accedere, rapidamente ed in forma del tutto riservata, ai dati delle proprie dichiarazioni dei redditi e dell'IVA relative agli anni dal 1998 al 2002, che potranno essere utilizzati, ad esempio, per compilare i modelli di dichiarazione integrativa e calcolare gli importi da versare. Al servizio si accede, col codice PIN, dal sito internet dell'Agenzia, passando poi a Servizi telematici e Cassetto fiscale.

Nell'ambito dei servizi tesi a facilitare il rapporto con l'utenza si segnala anche il servizio di prenotazione telefonica, at-

SOMMARIO

Editoriale

a cura di Francesca Lorenzi
I servizi dell'Agenzia delle Entrate pag. 1

D'attualità

a cura di Piero Aicardi
Il risanamento dell'impresa in crisi: strumenti giudiziali e stragiudiziali. Prima parte pag. 3

a cura di Vittorio Melchionda
Scudo fiscale: alternative applicabili per il definitivo rientro di azioni scudate di una holding estera. Parte I. pag. 8

La recensione

a cura di Antonio Maticena
Enti non commerciali ed ONLUS. Problematiche fiscali e contabili pag. 12

Dalla Cassa di Previdenza

a cura di Corrado Zanichelli
L'unificazione delle Casse di Previdenza pag. 13

a cura di Cinzia Borghi

I presidenti degli ordini dell'Emilia-Romagna intervistano il presidente Adelio Bertolazzi pag. 14

tualmente ancora in via sperimentale.

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi presso un ufficio delle entrate (e, quindi, questo servizio è direttamente rivolto agli intermediari professionali, che più spesso devono trattare fattispecie complesse che non possono essere risolte con i servizi sopra indicati) di prendere appuntamento con un funzionario, evitando inutili attese.

La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 o al numero telefonico 199-126003, o via web, sul sito dell'Agenzia, rispettivamente seguendo le istruzioni dell'operatore o del sistema, che porterà ad individuare le date e gli orari disponibili per la prenotazione.

Il servizio dei *call center* e *contact center* è nazionale: per quanto riguarda il servizio di prenotazione telefonica in Emilia questo è già operativo nelle sedi di Bologna, Modena e Parma.

L'ufficio di Bologna 2 ha inoltre messo a punto uno sportello veloce per ridurre i tempi di attesa agli sportelli polifunzionali (sportello "Fast box").

Servizi telematici di registrazione contratti

Tutti i contribuenti possono effettuare direttamente "on line" la registrazione dei contratti di locazione, se possiedono il codice PIN col quale si può accedere a tutti i servizi telematici dell'Agenzia. La registrazione telematica consente il contestuale pagamento delle imposte, indicando gli estremi del conto (ABI, CAB, numero del conto corrente, CIN), sul quale addebitare le imposte. Per i grandi utenti (proprietari di più di cento immobili) la registrazione telematica è divenuta obbligatoria.

E' inoltre stato attivato, di concerto con l'Agenzia del Territorio, il servizio telematico per i notai per la registrazione dei contratti di compravendita degli immobili. Tale servizio prevede che i notai, preventivamente abilitati dall'Agenzia del Territorio, trasmettano per via telematica, entro trenta giorni dalla data dell'atto, la richiesta di adempimento delle formalità previste, mediante presentazione del modello unico informatico, e provvedano all'autoliquidazione e versamento dei tributi dovuti.

Il sistema attesta quindi l'esito della trasmissione dei file mediante una ricevuta telematica in cui sono indicate le informazioni che comprovano l'avvenuta registrazione da porre in calce o a margine dell'atto in possesso del notaio; tale sistema è obbligatorio per i notai operanti in taluni distretti notarili. I distretti notarili di tutta la Regione sono stati inseriti fra quelli per cui la registrazione telematica degli atti immobiliari è obbligatoria sin dal 15 novembre 2002.

Assistenza disabili

Già dal 2002 l'Agenzia ha dato indi-

cazioni di fornire assistenza a domicilio ai disabili che ne facciano richiesta, con un programma che prevedeva la sperimentazione del servizio su almeno un ufficio per regione: il programma ha avuto una larga eco sociale e si è diffuso su larga parte del territorio nazionale.

In Emilia Romagna il servizio di assistenza a domicilio è ora attivo su tutti gli uffici della regione.

Si segnala, in particolare, il servizio fornito nella circoscrizione dell'ufficio locale di Ravenna. Sulla base di una convenzione stipulata nel giugno di quest'anno fra l'ufficio, il Consorzio per i Servizi Sociali dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi e la USL di Ravenna, gli anziani ed i disabili che necessitano di assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi, o in altri adempimenti, possono rivolgersi, per l'assistenza a domicilio direttamente all'Agenzia delle Entrate o al Consorzio per i servizi sociali: questo consentirà ad anziani e disabili di chiedere aiuto per gli adempimenti fiscali anche a soggetti che già conoscono come operatori sociali, facilitando quindi il rapporto con l'ufficio.

Sempre per i disabili, si segnala il servizio fornito via web dall'ufficio locale di Forlì che, in collaborazione con l'Associazione ONLUS Luigi Novarese ha messo in linea tutte le principali agevolazioni fiscali per i disabili, nel sito www.passpartu.it

Comunicazione esterna

In questi ultimi anni si è molto investito sulla comunicazione esterna: nell'ambito della comunicazione istituzionale, alla produzione di specifiche pubblicazioni su alcuni temi di largo interesse si è prima aggiunta la rivista telematica "Fisco oggi" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, e poi il mensile "memo entrate", col quale aumentano gli strumenti di confronto e dialogo dell'Agenzia con tutti coloro che, a vario titolo, interagiscono nel sistema tributario.

Nella nostra Regione, oltre alla presente rivista, che costituisce un canale privilegiato di dialogo con gli intermediari professionali, si segnalano i vari convegni organizzati con l'Università o gli Ordini professionali, per chiarire alcune delle problematiche più importanti, come il continuo confronto fra i professionisti e gli addetti ai gruppi di lavoro istituiti presso la Direzione Regionale per Unico e per le sanatorie.

L'ufficio di Modena e l'Amministrazione Comunale hanno messo a punto un progetto collaborativo, "Fisco "INFORMA CITTA'" per facilitare i rapporti fra l'Agenzia delle Entrate ed i contribuenti modenesi.

Si segnala infine l'iniziativa dell'ufficio locale di Reggio Emilia, che quest'anno ha ottenuto il premio per la comunicazione pubblica nel concorso ban-

dito dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di una guida, redatta in arabo, cinese, francese, inglese e russo per facilitare il rapporto dei cittadini stranieri residenti in Italia con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Questa guida illustra, con un linguaggio semplice ed immediato, gli argomenti che più spesso possono interessare i lavoratori stranieri: a cosa servono e come chiedere codice fiscale e partita IVA, come fare un contratto di affitto e quali sono i conseguenti obblighi fiscali, quali sono le agevolazioni per i soggetti che acquistano in Italia una casa per adibirla ad abitazione principale, nonché alcune note su successioni e rimborsi, e come comportarsi in caso di ricevimento di cartelle e comunicazioni di irregolarità.

Customer satisfaction

Completato il piano di attivazione degli uffici locali, primo step di miglioramento delle relazioni con l'utenza, con la centralizzazione in un unico ufficio dei rapporti dei cittadini col fisco, si è ora ritenuto opportuno realizzare una rilevazione del gradimento dei servizi offerti.

L'Agenzia ha avviato una operazione di *customer satisfaction*, in modo da orientare i propri servizi sui bisogni e le attese del cittadino/utente. Il primo passo è stato introdurre un sistema di ascolto del pubblico attraverso una rilevazione per conoscere il livello di soddisfazione che scaturisce dal confronto fra la qualità attesa, erogata e percepita.

L'Agenzia aveva proposto di avviare la rilevazione su un numero ridotto di uffici, prevedendone sei per l'Emilia: questa Direzione invece, conscia dell'estrema importanza di monitorare il rapporto con l'utenza, ha esteso la rilevazione a tutti gli uffici della regione. La rilevazione è avvenuta a luglio ed è in fase di ultimazione l'elaborazione dei dati.

Certificazione ISO9000 degli uffici finanziari

La Regione Emilia Romagna è stata fra le prime a sperimentare il sistema qualità nei propri uffici, e l'ufficio di Bologna2, a suo tempo scelto per entrare nella sperimentazione del sistema, ha raggiunto la certificazione di qualità già nel 1999. Successivamente, nel 2002, hanno ottenuto la certificazione gli uffici di Rimini 1 e Rimini 2 e, nel 2003, gli altri tre uffici di Bologna; mentre sono attualmente in fase di rilevazione gli uffici di Ravenna e Modena.

Fisco e Scuola

L'Agenzia ha dato grande importanza alla possibilità di poter contribuire alla formazione di una corretta coscienza fiscale in cittadini non ancora entrati nel mondo del lavoro, intervenendo direttamente presso le scuole, per sottolineare il valore sociale del corretto assolvimen-

to degli obblighi tributari rispetto al disvalore dell'evasione.

E' stato presentato nelle scuole, nel 2000/2001, il filmato, "Il fisco e i giovani" realizzato da Renzo Arbore per il Dipartimento delle Entrate; e dallo scorso anno il tema è stato ripreso con una serie di incontri nelle scuole. Recentemente il canale di comunicazione con le scuole si è arricchito con master di formazione lavoro grazie ai quali gli studenti possono conoscere dall'interno e partecipare all'attività degli uffici finanziari.

Sportelli di front office

Sempre nell'intento di avvicinare l'Agenzia ai cittadini, laddove vi sia una considerevole utenza da servire, o vi siano obiettive condizioni di disagio nei collegamenti che possano rendere diffi-

cile l'accesso agli uffici dell'Agenzia, nel corso del corrente anno sono stati attivati tre sportelli a Langhirano, Pievepelago e Sestola.

Questi sportelli nascono da accordi presi con la Comunità montana per Langhirano e coi sindaci dei comuni interessati per Pievepelago e Sestola al fine di valorizzare il territorio offrendo un'attività di servizio di assistenza qualificata.

Presso questi mini uffici i cittadini possono:

- avere chiarimenti su cartelle di pagamento, avvisi e comunicazioni dell'Agenzia,
- presentare atti e documenti come ricorsi, istanze di rimborso e istanze di sgravio;
- richiedere il codice fiscale e la partita IVA;

- avere informazioni sulla registrazione di scritture private e contratti di locazione;
- ricevere assistenza e informazione sulle dichiarazioni, sui versamenti e sui rimborsi;
- presentare in via telematica la dichiarazione.

L'attività di tali sportelli é monitorata da questa Direzione, ma, così come per i servizi resi nei front office degli uffici, è importante per l'Agenzia valutarne anche il gradimento presso gli intermediari professionali, anche al fine di progettare dei piani di miglioramento che rispondano a criteri di economicità.

A tal fine è auspicabile creare un *focus group* tra professionisti e Direzione regionale.

IL RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI: STRUMENTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI. PRIMA PARTE

A CURA DI PIERO AICARDI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Premessa

Al risanamento dell'impresa in crisi si può pervenire sia attraverso azioni privatistiche nella tipica autonomia privata (e quindi con strumenti di natura stragiudiziale), ovvero sotto il controllo giurisdizionale (quindi con strumenti giudiziali).

Nelle righe che seguiranno, che traggono spunto dalla lezione tenuta dal Presidente Vincenzo De Robertis e dal sottoscritto in occasione del Corso di Diritto e Pratica delle Procedure Concorsuali tenutosi lo scorso anno presso la Facoltà di Economia di Bologna, si esamineranno in sintesi le due tematiche, privilegiando gli aspetti più tipici della soluzione concordataria giudiziale (concordato preventivo con *cessio bonorum*) attivata per tramite di un affitto d'azienda con impegno all'acquisto da parte dell'affittuario.

Prima di entrare nel tema del "risanamento dell'impresa in crisi", credo possa essere utile richiamare brevemente alla memoria il concetto, ammesso che ne esista uno univocamente identificato, di "crisi d'impresa". Tale breve richiamo, per completezza, cercheremo di svolgerlo non solo nella prospettiva economico-aziendale, ma anche nella sua dimensione più propriamente giuridica.

Il concetto aziendalistico di crisi dell'impresa

Credo che il modo migliore per cercare di definire o, meglio, di descrivere i contorni del concetto di crisi d'impresa, sia quello di partire da una considerazione di fondo ricavabile da quelli che sono gli insegnamenti di base dell'economia aziendale.

La letteratura economico-aziendale, semplificando, descrive l'impresa come un sistema aperto che interagisce continuamente, influenzandolo ed essendone essa stessa contagiata, con l'ambiente esterno, al fine, da un lato, di acquisire le risorse ed i servizi indispensabili per lo svolgimento della propria attività economica e, dall'altro, al fine di consentire poi di cedere i prodotti o i servizi generati dall'attività medesima.

Non dico nulla di nuovo: è il tipico modello d'azienda input-output.

L'ambiente esterno evidentemente rappresenta, per l'impresa, un campo di opportunità ma, al tempo stesso, un contesto minaccioso, di libera concorrenza dove le risorse sono scarse ed i bisogni sono crescenti.

Questo semplice dato di fatto permette allora di far emergere in tutta la sua forza il principio di fondo che deve (o dovrebbe) guidare le scelte imprenditoriali: il principio del minimo mezzo o, usando una differente e, se vo-

gliamo più raffinata, terminologia, il principio dell'economicità (o dell'efficienza economica): realizzare un qualcosa che, per il mondo esterno, valga, in senso economico, di più di ciò che si è impiegato per realizzarla.

In altre parole, e, più concretamente, un'impresa può dirsi condotta secondo criteri di economicità quando è in grado di generare, nel continuo e con stabilità (c.d. profilo di durabilità della gestione economicamente conveniente), livelli di ricavi sufficienti non solo a coprire i costi di produzione, effettivi e figurativi, ma anche a garantire un adeguato tasso di creazione di ricchezza aggiuntiva (parte della quale, evidentemente, destinata ad essere trattenuta dall'imprenditore medesimo a titolo di profitto). Ciò ha un'ulteriore e significativa implicazione: l'impresa deve provvedere a generare (melius: rinnovare) le proprie energie e risorse autonomamente (c.d. profilo di autonomia della gestione economicamente conveniente), attraverso il fluire della propria gestione.

In definitiva: l'impresa, in una dimensione collettiva, quale fonte di ricchezza per il sistema e, al contempo ed in una accezione più "privatistica", quale fonte di ricchezza per sé stessa, per la propria sopravvivenza, per la propria capacità di sviluppo deve generare valore *alias* ricchezza.

Ecco allora il punto centrale di tutta

la questione: poiché compito istituzionale delle imprese è quello di generare ricchezza, di produrre valore (se ci pensiamo bene anche l'ordinamento riconosce all'impresa, ex art. 2082 C.c., la medesima valenza), possiamo affermare, con sufficiente grado di approssimazione, che per crisi d'impresa può intendersi, e qui cito testualmente ciò che ha scritto il Prof. Bastia, «*un grave stato patologico dell'azienda tale da poter compromettere la stessa sopravvivenza e da richiedere impegnativi interventi risanatori per ripristinare il perduto stato di equilibrio*» (BASTIA, Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Torino, 1996).

Sappiamo bene, noi che ci occupiamo per professione di questioni aziendali, che cosa deve intendersi per "equilibrio aziendale". Semplificando molto, un'impresa "in salute", è un'impresa che realizza nel tempo, grazie ad attente, oculatissime e consapevoli scelte gestionali, un equilibrio ben descritto dalle tre canoniche dimensioni: economica, finanziaria, patrimoniale. Sul significato di tali dimensioni ritengo inutile soffermarmi; sappiamo di cosa stiamo parlando.

Ciò che invece mi preme mettere in evidenza, è un altro aspetto: poiché l'economia aziendale studia, come ben noto, le condizioni in base alle quali le aziende, soprattutto quelle di produzione, possono nascere, svilupparsi e sopravvivere, è chiaro che il fenomeno della crisi d'impresa viene osservato in una prospettiva prettamente interna.

Con ciò non intendo dire, e voglio subito sgombrare il campo da facili fraintendimenti, che una crisi d'impresa sia esclusivamente una "questione privata", cioè una questione che interessa unicamente l'imprenditore (persona fisica o soci di comando di una società); quantomeno, come accennavo poc'anzi, in virtù del ruolo di soggetto primo responsabile nella realizzazione dei processi di accrescimento del benessere collettivo. Tutt'altro: una crisi d'impresa non è mai una questione privata e il caso Fiat, in tal senso, ne è un esempio lampante.

Quando parlo di valenza interna della crisi, intendo riferirmi al fatto che può certamente esserci crisi di impresa o "crisi della funzione imprenditoriale" (cito di nuovo il Prof. Bastia), intendendo con ciò un calo di tensione nel perseguimento di politiche gestionali

appropriate ed economicamente (nel senso poco sopra precisato) orientate allo sviluppo ed alla crescita, senza che ciò possa avere una conseguente manifestazione esterna (e possa perciò coinvolgere la dimensione collettiva del fenomeno imprenditoriale). Basti pensare all'ipotesi in cui un imprenditore individuale, ovvero i soci di una società, provvedano continuamente a ricapitalizzare l'impresa, per far fronte alle continue perdite di gestione, riuscendo così a garantire, comunque, la remunerazione dei fattori impiegati.

In definitiva, a conclusione di questo tema, la costruzione di un concetto di crisi d'impresa, nella sua accezione più strettamente economico-aziendale, è operazione che tende a valorizzare ed esaltare quella che è la dimensione privatistica dell'impresa. Il punto di vista privilegiato dall'azionalista è quello della tutela del complesso produttivo e non, come tra breve cercherò di dimostrare, quello fatto proprio del legislatore fallimentare del 1942: la tutela del credito.

In quest'ottica (aziendalistica), pertanto, il concetto di risanamento dell'impresa va ricercato in quella serie di attività che vengono poste in essere in situazioni patologiche, al fine di ripristinare le condizioni ottimali di equilibrio economico, dapprima, e finanziario e patrimoniale di conseguenza.

In altri termini, la soluzione delle crisi deve comunque partire dal concetto di ripristino della capacità dell'impresa di produrre ricchezza: raggiungi questo obiettivo (o ipotizzata la via per il raggiungimento) gli strumenti giuridici dovrebbero consentire la concreta realizzazione.

Il concetto giuridico di crisi aziendale: lo stato di insolvenza

Per l'azionalista, come abbiamo appena visto, il fenomeno della crisi d'impresa è identificabile con una condizione di rottura, più o meno marcata, più o meno prolungata, degli equilibri (finanziario, economico, patrimoniale) tale da impedire una generazione di risorse sufficiente a ricostituire, almeno, quelle consumate nella produzione: c'è crisi quando anziché creare ricchezza, la si distrugge.

Ho detto anche che la crisi d'impresa coinvolge necessariamente gli inte-

ressi di diversi soggetti che, per una ragione o per un'altra, hanno avuto rapporti con l'impresa. E tra questi, certamente, non possiamo non ricomprendere coloro che, a vario titolo, sono divenuti creditori della società a seguito dell'apporto di merci (in senso lato), di lavoro, di capitale.

Vorrei allora partire da questo punto per fare qualche breve cenno a quello che, sul piano giuridico, è il concetto di crisi d'impresa.

Come ben saprete, nessuna delle procedure concorsuali ha tra i suoi presupposti lo stato di crisi di un'impresa. Sebbene, mi pare non ci possano essere dubbi a tal proposito, esse siano state predisposte per far fronte a situazioni di crisi d'impresa. (Per inciso vorrei ricordare che l'unico, seppur vago ed equivoco, riferimento alla crisi era contenuto nel titolo della ormai abrogata Legge Prodi: là si leggeva, infatti, "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi").

Il legislatore ha individuato quale presupposto oggettivo per l'apertura delle procedure concorsuali il concetto di stato di insolvenza. A mente dell'art. 5, comma 2°, l.f.: «*Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*».

Per giurisprudenza ormai consolidata, lo stato di insolvenza è qualificabile come una *situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, mentre è del tutto irrilevante la circostanza che l'attivo sia superiore al passivo*¹.

In altri termini, lo stato di insolvenza è identificabile con una situazione nella quale l'imprenditore, non avendo più credito presso il sistema economico, latamente inteso, o non può adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze convenute (regolarità dell'adempimento valutata ex artt. 1176 e segg. C.c.) ovvero, pur riuscendo ad estinguere i propri debiti regolarmente (nel senso ora precisato), si procura i mezzi attraverso soluzioni di gestione

¹ In Cass. 28.3.2001 n. 4455 si ribadisce da un lato la irregolarità dell'adempimento come riferibile ai principi civilistici, dall'altro la necessità di una pluralità di inadempimenti. Cass. 5.3.1987 n. 2311 afferma l'esigenza di esteriorizzazione del dissesto ai fini di una valutazione del giudice. Cass. 8.10.1999 n. 11288 afferma poi la coincidenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 5 L.F. per il concordato e il fallimento.

d'impresa chiaramente non ispirate a criteri di razionalità (ad esempio, vendendo beni strumentali oppure effettuando cessioni di beni sottocosto, ecc.).

Sul punto non spendo ulteriori parole, rinviando per i giusti approfondimenti alla sterminata letteratura prodotta in materia, se non per ricordare che il criterio del – chiamiamolo così – credito, è valido solo per valutare l'insolvenza di un'impresa che, alla data del fallimento, non sia già in stato di liquidazione. Invero, ricorrendo quest'ultima circostanza, l'accertamento deve essere condotto verificando se il valore dei beni aziendali, determinato secondo criteri di liquidazione e non più, è ovvio, di funzionamento, è capiente rispetto alla massa debitoria. Se così è, lo stato di insolvenza deve essere escluso, altrimenti si dovrà procedere a dare l'avvio alla procedura concorsuale².

Come dicevo, per scelta di politica legislativa lo stato di insolvenza identifica quella condizione di crisi d'impresa che rende opportuno, anzi doveroso (si pensi alla norma, contenuta all'art. 217, comma 1°, n.4), l.f., che punisce a titolo di bancarotta semplice l'imprenditore che ha contribuito ad aggravare il proprio dissesto omettendo di richiedere la dichiarazione del proprio fallimento), un intervento dell'autorità pubblica al fine di dare sistemazione alla situazione debitoria complessiva dell'imprenditore.

Su questo piano emerge molto chiaramente la diversa prospettiva d'intervento che caratterizza il giurista e lo distingue nettamente dall'aziendalista. La crisi d'impresa, nell'ottica "fallimentaristica", è una questione che ha a che fare esclusivamente con il profilo finanziario-monetario della gestione (che è un profilo eminentemente esterno della gestione) mentre, come ricordavo in precedenza, in termini economico-aziendali la crisi d'impresa può coinvolgere tutte le dimensioni (economica, finanziaria, monetaria e patrimoniale) della vita gestionale delle aziende. Per semplificare, richiaman-

do l'esempio già fatto, un'impresa continuamente "alimentata", perché non redditizia, dai suoi proprietari, è un'impresa che opera in condizioni critiche mentre, in termini puramente giuridici, essa non è certamente passibile di una declaratoria di fallimento.

Il diverso approccio è presto spiegato, sol che si ponga mente ad alcuni dati:

- L'imprenditore pone in essere un'attività "protetta" in forza del generale principio della libertà d'iniziativa economica sancito all'art. 41 della Costituzione: egli è libero di decidere come, quando, dove e cosa produrre. Inoltre, sempre rimanendo in ambito costituzionale, l'art. 42 riconosce e tutela la proprietà privata (e spesso l'imprenditore, in realtà forse più ieri di oggi, è proprietario dei mezzi di produzione) ponendo precisi e stringenti limiti alla possibilità di realizzare espropriazioni di essa;
- il sistema giuridico attribuisce grande rilevanza al **ruolo del credito** (pre-disponendo tutta una serie di strumenti volti a tutelare il creditore), quale fattore determinante per lo sviluppo e la crescita di un'economia. E l'imprenditore, lo sappiamo, vive prevalentemente di credito;
- le procedure concorsuali non sono

altro che uno strumento grazie al quale il sistema giuridico interviene per dare una più compiuta e radicale tutela al ceto creditorio di un imprenditore.

Sulla base di queste premesse è allora agevole comprendere perché l'intervento della procedura concorsuale non può essere anticipato, se non per iniziativa del solo debitore s'intende³, fino al punto da consentirne l'avvio anche in assenza di offese arrecate dall'imprenditore ai diritti dei creditori. Invero, poiché il sistema concorsuale del 1942 dà per scontato che l'imprenditore sia proprietario dei beni costituiti in azienda e dà rilievo, essenzialmente, alla sua posizione di debitore, si afferra molto bene perché solo a partire dal momento in cui si è prodotta un'offesa ai diritti dei creditori (descritta dalla incapacità di soddisfare le loro pretese) può intervenire il giudice affinché accerti il pregiudizio, legittimi lo "scavalco" della tutela alla libertà di cui all'art. 41 della costituzione e dia poi corso alla espropriazione a favore della massa dei creditori.

Per quanto detto fin'ora, è possibile proporre uno schema di sintesi che, mettendo in evidenza i tratti caratterizzanti il concetto di crisi d'impresa nelle due dimensioni toccate, ne faccia emergere le più significative differenze.

Crisi d'impresa	
L'aziendalista	Il giurista
È uno stato di rottura degli equilibri economico e/o patrimoniale e/o finanziario	È la mancanza di credito presso il sistema economico (cfr. art 5, l.f.)
Rilevano essenzialmente le dimensioni interne, anche se poi, per inevitabile riflesso, anche i terzi ne vengono coinvolti	Deve manifestarsi all'esterno con inadempimenti o altri fatti lesivi, in fatto o anche in via meramente prospettica, dei diritti dei creditori
Assumono rilievo, nella qualificazione della tipologia di crisi, le cause	Le cause, interne od esterne che siano, non rilevano

² Così Cass. 11.5.2001 n. 6550: il ricorso al differente criterio è presto spiegato: un'impresa che si trovi già in stato di liquidazione, non ricorre al credito in quanto è ormai avviata alla fine della propria esistenza, dovendosi ormai definire esclusivamente le posizioni sospese. E tale definizione deve potersi realizzare impiegando esclusivamente le risorse disponibili.

³ Mi riferisco alle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Sul punto vorrei però far notare che, da più parti, si è criticato il "monopolio" del debitore nell'attivazione delle procedure *de qua*, quantomeno sotto il profilo del ritardo, spesso fatale, con cui si può intervenire. Mi pare perciò che, qualunque possa essere l'opinione che ognuno ha sulla bontà della nuova procedura di amministrazione straordinaria, procedura che, come ben noto, può essere condotta sulla base di due distinte modalità molto simili, per contenuto, al concordato preventivo con cessione dei beni ovvero all'amministrazione controllata, il fatto che essa possa aprirsi anche su iniziativa di soggetti diversi dal debitore debba essere salutato come un positivo passo in avanti nel ripensamento complessivo dell'intero sistema concorsuale. Stiamo quindi a vedere se la riforma manterrà (almeno) questa linea.

La reversibilità della crisi e la soluzione endo-aziendale: strumenti stragiudiziali (moratorie, postergazioni, ecc.) e giudiziali (l'amministrazione controllata)

Definita la crisi d'impresa, sotto il profilo aziendalistico, come uno stato patologico dell'organizzazione della stessa per cui la medesima non è più in grado di produrre ricchezza (anzi la distrugge) possiamo dire che tale crisi può avere diversi livelli di gravità: nel senso che la stessa può essere temporanea (dovuta cioè a fattori contingenti che, si presume, verranno presto superati) e quindi tendenzialmente reversibile: in questo caso l'impresa, con i propri mezzi e con l'ausilio degli strumenti giuridici di cui andremo a parlare, è in grado di risanarsi; oppure la crisi può essere duratura e irreversibile, quando l'impresa cioè, senza uno straordinario intervento esterno non è più in grado di riprendersi e, quindi, è destinata alla morte con perdita integrale del proprio valore aziendale.⁴

Nel primo caso possiamo dire che l'impresa ha quindi bisogno di "superare" la crisi: riducendo al minimo l'attività (che abbiamo detto non genera più ricchezza ma la consuma) e contraindole il più possibile i costi.

In tale situazione l'imprenditore dovrà affrontare, sotto il profilo giuridico, i creditori, approccinandoli o con mezzi giudiziali (l'amministrazione controllata) ovvero con il ricorso a mezzi stragiudiziali, di tipo privatistico, che prevedano moratorie e/o postergazioni da parte dei creditori medesimi atte a far sì che l'impresa non venga ulteriormente penalizzata nel periodo in cui deve superare la propria crisi e i creditori, dopo l'attesa, possano essere integralmente soddisfatti nelle loro ragioni di credito.

E a questo punto si inserisce il ruolo dei finanziatori istituzionali (il sistema bancario) che deve essere in grado di apprezzare l'effettiva temporaneità della crisi dando fiducia all'imprenditore e finanziando la ripresa.

Ma su questo punto e sulle vie di soluzione della cosiddetta "crisi reversibile" non vogliamo dilungarci oltre per non uscire troppo dal tema che ci è stato assegnato coincidente con il caso concreto di cui andremo a parlarvi

L'irreversibilità della crisi e strumenti di salvataggio del patrimonio aziendale: stragiudiziali (il concordato stragiudiziale) e giudiziali (il concordato preventivo)

Dicevamo che la crisi è irreversibile quando l'impresa non è in grado da sola di uscirne e deve essere affrontata con soluzioni straordinarie di concordato giudiziale o stragiudiziale che sia.

Il concordato "stragiudiziale" è, tecnicamente, una transazione raggiunta da un debitore (e dai suoi garanti) con TUTTI i creditori.

Il concordato stragiudiziale si caratterizza per la sua estrema elasticità, nel senso che il medesimo non è soggetto ad alcun vincolo in termini di modalità di attuazione, concretizzandosi in un accordo collettivo fra più parti che, nella più tipica delle autonomie contrattuali, raggiungono un accordo plurimo.

Nel concordato stragiudiziale, pertanto, ancorché auspicabile e comunque raccomandata per i motivi di cui si dirà *infra*, non esiste alcun vincolo di *par condicio creditorum*.

Il concordato preventivo che, come quello stragiudiziale si sostanzia in una transazione collettiva fra debitore e creditori, prevede che tale accordo sia sottoposto al vaglio del tribunale, ed è quindi, per sua natura, molto più rigoroso sia sotto il profilo delle modalità attuative che sotto quello delle condizioni di ammissibilità.

A fronte di tale maggiore rigidità, il concordato preventivo permette tuttavia di raggiungere lo scopo di transigere con tutti i creditori chirografari, mediante un pagamento ridotto in misura percentualmente uguale per tutti, con il solo accordo della maggioranza (ancorché particolarmente qualificata per teste e per importi) dei creditori stessi.

Il concordato preventivo pertanto, da questo punto di vista, supera il problema, che spesso si presenta come insormontabile nel concordato stragiudiziale, della necessità dell'accordo tassativo con tutti i creditori.

In altre parole con il concordato preventivo anche i creditori più accaniti e meno disposti a ridurre le loro pretese nei confronti del debitore, debbono sottostare alla volontà della maggioranza.

Tale *bonus* è, però, si ripete, solo ot-

tenibile scegliendo la procedura concorsuale di concordato preventivo, per accedere alla quale occorre che siano rispettate le rigide norme di legge (in termini di percentuale garantita ai creditori, garanzie e tempi) e che il tribunale ne accerti la convenienza e conseguentemente ne disponga l'omologazione, con i tempi ed i costi conseguenti, e con il rischio latente dell'immediata dichiarazione di fallimento in caso di rigetto della domanda.

La mancanza del vincolo della *par condicio* - che costituisce la caratteristica di tutte le procedure concorsuali - ci permette brevemente di verificare da un lato la diversa natura del concordato preventivo rispetto al concordato stragiudiziale, dall'altro di rilevare alcune problematiche di carattere generale che attengono al concordato preventivo stesso e di cui mi sembra opportuno parlare.

Il concordato stragiudiziale si configura come un accordo eminentemente privatistico che non necessariamente richiede uniformità di condizioni nei confronti dei diversi creditori, per i quali potrebbero essere previste percentuali diverse. Quello che rileva è soltanto che tali accordi, indipendentemente dalle pattuizioni, siano intervenuti tra debitore e creditori, perché siamo nell'ambito della autonomia privata.

La natura del concordato preventivo, invece, sia per coloro che ne hanno rilevato una natura contrattualistica-privatistica, sia per coloro che hanno ritenuto la sua natura processualistica-pubblicistica, deve sottostare ad alcune regole che discendono direttamente dal principio della *par condicio*. Vale a dire che deve essere garantita una percentuale uguale per tutti i chirografari, non inferiore al 40%, anche se nell'ambito delle scelte che i singoli creditori possono operare potrebbero raggiungersi non illegittimamente gli stessi risultati di un concordato stragiudiziale con una volontaria richiesta di ammissione per crediti inferiori a quelli effettivi.

In ordine alla natura del concordato deve rilevarsi che la concezione contrattualistica, originariamente accolta dalla stessa Cassazione⁵, è stata ben presto abbandonata - e non mi risulta essere stata più messa in discussione -, dalla corte di legittimità con varie pronunce⁶, che hanno portato ad una deci-

⁴ È evidente che nell'analisi che viene qui condotta non prenderemo in considerazione l'ipotesi di soluzione della crisi attraverso la ricapitalizzazione dell'impresa da parte dell'imprenditore e/o dei soci con mezzi freschi anche attraverso un concordato preventivo con garanzia.

⁵ Cass. 20.7.1954 n. 2593. V. anche Appello Roma 9 marzo 1959.

⁶ Cass. 1.6.1960 n. 273 e 26.10.1961 n. 2405.

sione delle sezioni unite che ha sancito la definitiva prevalenza di tale seconda concezione⁷, con argomentazioni assolutamente condivisibili, che fanno rilevare come il controllo omologatorio del tribunale non sia solo di legittimità, ma anche di merito, che la proposta possa sempre essere modificata in corso di procedura prima della omologazione, e soprattutto che il concordato sia vincolante non soltanto per i creditori che abbiano partecipato alla votazione, ma anche per quelli che non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo (nel concordato fallimentare).

Con riferimento ai soggetti che possono essere ammessi alla procedura, mi sembra ancora aperta la questione della ammissibilità al beneficio dell'imprenditore defunto o cessato⁸, mentre, dopo la effettiva istituzione del Registro delle Imprese non si dovrebbe più porre il problema per le società irregolari⁹.

Con riferimento ai soci illimitatamente responsabili deve affermarsi che come a loro si estendono i debiti sociali, così ne risponderanno nei limiti della quota concordataria ammessa. Il problema principale pare riguardare i debiti sociali quando i soci illimitatamente responsabili abbiano prestato fideiussione per la società. Si tratta qui di conciliare le due parti dell'art. 184 l.f. Il primo comma, infatti, sancisce che i creditori "*conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso*" mentre il secondo comma recita che "*salvo patto contrario, il concordato delle società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*". L'apparente inconciliabilità va risolta tenendo conto che anche le società di persone, pur prive di personalità giuridica, hanno una loro autonomia patrimoniale e vanno quindi configurate come centro autonomo di imputazione dell'attività sociale, per cui si afferma che il concordato preventivo delle società ai sensi dell'art. 184, comma secondo, l.f. ha efficacia relativamente ai debiti sociali nei confronti dei soci illimitatamente responsabili anche se per tali debiti essi abbiano prestato fi-

deiusione, in quanto l'art. 184, comma primo, l.f. nello stabilire che i creditori conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti dei fideiussori fa riferimento a terzi diversi dai soci¹⁰.

Tornando alle differenze fra le due "procedure", un ulteriore fattore che gioca a favore del concordato preventivo lo troviamo nelle disposizioni fiscali in materia di plusvalenze e sopravvenienze attive, laddove viene espressamente prevista la non imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ceduti ai creditori in sede di concordato preventivo per *cessio bonorum*, e, ancora, la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla estinzione di debiti con un esborso inferiore al nominale a seguito di concordato preventivo.

Anche sotto tale profilo, pertanto, (quello fiscale) l'accesso alla procedura di concordato preventivo permette di superare un altro ostacolo (quello della tassazione della plusvalenze derivanti dalla liquidazione dei beni aziendali per far fronte al passivo) tipico del concordato stragiudiziale.

Il salvataggio del patrimonio aziendale: mercato (contratti e contatti), avviamento, maestranze, organizzazione aziendale, nome, ecc.

Premminente interesse non solo dell'imprenditore in crisi, ma anche dei suoi creditori e della comunità economica e sociale in genere, è, fuor di dubbio, il mantenimento in vita dei tipici valori aziendali legati al mantenimento in vita dell'azienda stessa: ci si riferisce al suo nome, alla sua notorietà, alla sua quota di mercato, ai contratti in corso, ai rapporti, all'organizzazione, alle maestranze, ecc. ecc. valori che, con un repentino stop aziendale causato dalla crisi di mezzi finanziari rischiano di svanire in poco tempo.

E' chiaro, quindi, che in assenza di condizioni interne per risolvere la crisi, la risoluzione della stessa sarà tanto più positiva a seconda delle modalità con cui si arriverà alla valorizzazione dell'attivo, in termini di conservazione

del patrimonio aziendale, modalità che potranno, indicativamente, variare fra le seguenti ipotesi:

- liquidazione pura e semplice dei beni aziendali senza alcuna prosecuzione dell'attività e quindi con perdita integrale di qualsivoglia valore "immateriale" e con enorme svalutazione dei valori di magazzino e dei cespiti, nonché con grave pregiudizio nel recupero dei crediti e con possibili e concrete emersioni di perdite per mancate garanzie, contestazioni sul post vendita ecc. facilmente intuibili in assenza di un prosecutore dell'attività;
- cessione dell'azienda previo periodo di gestione "in affitto" da parte del potenziale acquirente e quindi con realizzo di valori più congrui ma in tempi più lunghi (il magazzino si realizzerà nel corso dell'affittanza mentre i cespiti solo al termine);
- cessione immediata dell'azienda nel suo complesso con realizzo in tempi brevi di un corrispettivo più congruo.

La soluzione intermedia testè indicata della **cessione in affitto** con impegno all'acquisto che si è andata sempre più sviluppando nelle soluzioni concordatarie (anche giudiziali) delle crisi aziendali, merita due parole di approfondimento e sarà oggetto dell'illustrazione del caso concreto sottoposto al vaglio del nostro tribunale di cui parleremo.

Tale soluzione, infatti, permette da un lato, in capo all'affittuario un appoggio finanziariamente limitato, in quanto riavvia l'azienda senza pagarne né i cespiti né l'avviamento; gli permette di "provare" l'effettiva validità dell'iniziativa limitando il rischio di un insuccesso alla penale (che dovrà essere contrattualmente pattuita) per l'ipotesi di mancato acquisto dell'azienda al termine del contratto di affitto, in più potrà, entro certi limiti, per tramite di accordi sindacali, ridurre il numero dei dipendenti di cui avvalersi.

Anche dalla parte del debitore la soluzione dell'affittanza ha numerosi vantaggi: permette di mantenere viva l'azienda in attesa di essere rivenduta, di alienare le giacenze di magazzino ad un prezzo di mercato ecc..

⁷ Cass. Sez.Un. 2.6.1965 n. 1373.

⁸ La risposta positiva fu data da Trib.Milano 13.2.1986 con la motivazione che deve permettersi a tali figure di sottrarsi alla procedura più grave, quella fallimentare, anche per tutelare i creditori; risposta contraria fu data, invece, dal Trib. Roma 10.7.1984, perché l'art. 160 l.f. non farebbe alcun riferimento all'imprenditore cessato a differenza degli artt. 10 e 11 l.f. applicabili, quindi, solo alla procedura maggiore.

⁹ Per le società di persone in cui la iscrizione al registro non aveva efficacia costitutiva si escludeva la possibilità di ammissione che veniva negata sia per l'amministrazione controllata (cass. 27.10.1982 n. 5619), sia per il concordato preventivo (cass. 26.1.90 n.461).

¹⁰ Così Cass. Sez. Un. 24.8.1989 n. 3749 dirimendo un conflitto giurisprudenziale; nello stesso senso Cass. 8.11.1984 n. 5642, *contra* Cass. 14.12.1988 n. 6810.

SCUDO FISCALE: ALTERNATIVE APPLICABILI PER IL DEFINITIVO RIENTRO DI AZIONI SCUDATE DI UNA HOLDING ESTERA.

Parte I: Il trasferimento della sede legale di una holding estera in Italia.

A CURA DI VITTORIO MELCHIONDA - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Nel 2002 e nel 2003 con l'applicazione dello scudo fiscale sono state regolarizzate e/o rimpatriate (soprattutto "interponendo" società fiduciarie, ovvero il cosiddetto "rimpatrio virtuale") molte partecipazioni detenute direttamente da persone fisiche residenti in Italia in società localizzate in paesi che assicuravano (ed assicurano anche ora) ad alcuni assets (partecipazioni in società di capitali) un trattamento tributario di maggior favore¹ rispetto a quello attualmente vigente nel nostro sistema tributario (nella maggior parte dei casi Lussemburgo e Olanda). Il "tax planning" originariamente posto in essere, inserendosi nella consolidata tradizione della "esterovestizione" di uno o più beni, è consistito prevalentemente nell'instestazione di una partecipazione, di maggioranza o comunque qualificata, in una società di capitali italiana ad una società estera, le cui azioni al portatore venivano sottoscritte direttamente, ma in forma anonima, da persone fisiche residenti in Italia.

Con la regolarizzazione e/o il rimpatrio attuati attraverso lo scudo fiscale è stato possibile (ancora fino al 30/09/03 per effetto della proroga di cui alla L. n. 212/03) sanare le irregolarità collegate alla costruzione degli anzidetti tax planning, lasciandone peraltro immutati i tratti caratteristici che appunto prevedono l'esistenza di una società holding avente sede all'estero le cui azioni sono detenute direttamente dalle persone fisiche italiane con una sola, ma deter-

minante, differenza: il possesso delle azioni è stato correttamente regolarizzato ovvero le stesse risultano rimpatriate nel territorio dello Stato. Si deve segnalare che nella maggior parte dei casi il rimpatrio dei titoli è stato effettuato in modo virtuale attraverso l'intervento di una società fiduciaria.

Il passo successivo consiste nel verificare se tali operazioni di ingegneria finanziaria siano ancora efficienti ovvero se i costi necessari al mantenimento della struttura, come detto in molti casi aggravati dei costi derivanti dall'instestazione fiduciaria, giustifichino la conservazione del sistema, soprattutto in considerazione della prossima introduzione della nuova IRES, con cui sarà previsto anche nel sistema tributario italiano il beneficio della *participation exemption*.

Lo scopo che si vuole evidenziare con questo intervento è quello di indicare alcune possibili alternative per la "chiusura" di tali tax planning ovvero per una loro razionalizzazione. Più precisamente, si possono presentare due scenari: il primo prevede la chiusura totale del sistema con la eliminazione della holding estera da attuarsi con il trasferimento della sede legale di quest'ultima in Italia; il secondo prevede invece il mantenimento della holding estera da attuarsi con il conferimento ex D.Lgs. n. 544/92 delle azioni di quest'ultima ad una società di capitali italiana che ne diverrebbe quindi la controllante con funzione di capo-

gruppo. Ovviamente, quest'ultimo scenario è consigliabile solo per le realtà più complesse ed articolate, nelle quali già ora la holding estera non si limiti ad una mera detenzione di una singola partecipazione e sarà oggetto di un prossimo intervento.

Trasferimento in Italia della sede legale della holding estera

Per una esposizione più organica e comprensibile, e soprattutto per l'elevato numero di casi che in concreto potrebbero prospettarsi, verrà descritto il caso del trasferimento in Italia della sede legale di una società di capitali lussemburghese².

1. Implicazioni di carattere civilistico

a) In Lussemburgo

Innanzitutto, è fondamentale precisare che per la legislazione civilistica e fiscale lussemburghese il trasferimento della sede non è assimilato alla liquidazione: non vi è alcun fenomeno traslativo della proprietà del/dei bene/i³.

Il trasferimento all'estero della sede legale di una società lussemburghese deve essere deliberato, avanti ad un Notaio, dall'assemblea straordinaria degli azionisti. La delibera di trasferimento della sede deve altresì contenere una clausola, di tipo sospensivo, in base alla quale venga stabilito che l'efficacia giuridica dell'atto è subordinata all'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Im-

¹ Il regime fiscale di favore cui si fa riferimento è quello della *participation exemption*, cioè l'esenzione da imposte dirette su capital gains e su dividendi.

² L'operazione dovrebbe essere realizzata in modo tale che, per effetto del trasferimento della sede legale, non si costituirà alcuna stabile organizzazione in Lussemburgo in quanto tutti gli elementi del patrimonio sociale (rappresentati principalmente dalle partecipazioni) verranno trasferiti in Italia.

³ Tale considerazione è importantissima in quanto non rende applicabile alla fattispecie la norma dell'art. 44, comma 3 del TUIR a norma del quale "le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".

SUPPLEMENTO AL N. 5
SETTEMBRE - OTTOBRE 2003
de il Torresino
Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bologna



XLADC



2003 - 2005

Corso biennale di preparazione all'esercizio della professione di dottore commercialista



La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, in collaborazione con la Facoltà di Economia, con CARISBO S.p.A e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, lo scorso 9 settembre ha dato il via all'ottava edizione del corso di preparazione propedeutico all'esame di stato.

Il nuovo corso si presenta completamente ristrutturato rispetto ai precedenti, sia nella impostazione strutturale che nella organicità degli argomenti da sviluppare. Ciò al fine di adeguare la formazione dei giovani praticanti ai nuovi percorsi formativi previsti dalla recente riforma universitaria.

Di particolare rilievo si segnala l'introduzione della *lectio magistris*, intesa come momento privilegiato di riflessione e confronto con docenti di chiara fama, come Luigi Guatri, Adolfo Mamoli, Rainer Masera e Victor Uckmar.

Al termine del primo anno, come di consueto, si svolgerà una prova scritta per l'assegnazione di tredici borse di studio offerte ancora una volta da Fondazione Dottori Commercialisti di Bologna, Deloitte & Touche, KPMG e Pricewaterhousecoopers. Maggiori dettagli sul sito www.dottcomm.bo.it/web_fondazione/formazione.




Il prof. Antonio Maticena responsabile scientifico del corso con la sua lezione ha aperto il modulo sul bilancio d'esercizio.



Il preside di Economia, prof. Sandro Sandri accoglie i 74 aspiranti dottori commercialisti che hanno deciso di impegnare due serate a settimana per 140 giornate su due anni per un totale di 420 ore di formazione.

Saluto di benvenuto anche da parte del presidente della Fondazione, Gianfranco Tomassoli, che esorta le giovani leve a "non mollare mai" e che ancora una volta si dimostra vicino ai giovani. "Diamoci del tu, come si conviene nell'ambito dei rapporti di colleganza, se ci incrociamo per strada, salutatevi voi per prima, non posso ricordarmi di tutti... e se avete necessità.. non esitate, il vostro consiglio c'è".



Il professore che forma i commercialisti e colleziona brutture

Si sente ravennate nel profondo del cuore e vive in una sorta di esilio spirituale a Bologna. Nella città felsinea, insegna all'università, poi ha sposato una bolognese, le vacanze le trascorre a Riccione (che per tanti bolognesi è una sorta di obbligo morale) ma non c'è niente da fare. Antonio Mataacena, l'aziendalista (insegna tecnica professionale) prestato alle professioni (ha messo in piedi le due lauree, una normale e una triennale, a indirizzo professionale per chi intende avviarsi sulla strada del dottore commercialista) sembra arrivato a 53 anni nonostante Bologna. I casi della vita (in realtà un padre funzionario di pubblica sicurezza che ha cambiato nella sua vita 14 sedi) lo hanno fatto nascere a Diano Marina, in provincia di Imperia, poi, alle elementari è già a Ravenna; ci resta fino al trasferimento del padre a Bologna, ma ormai i giochi sono fatti. Sente, per avere trascorso i «dieci anni fondamentali della sua vita» a Ravenna, di aver vissuto «in una capitale dell'impero» (e non in quel «crogiolo che è Bologna»), «schiuma» se sente nominare Forlì, si percepisce di etnia romagnola e, in fondo, al centro del mondo più tipicamente glocal: globalizzazione nel locale. A Bologna ha frequentato gli ultimi due anni di ragioneria e poi si è iscritto a economia: ragioneria l'ha fatta perché suo padre (il «padre padrone» lo chiama) l'ha obbligato, come era consuetudine in famiglia: i primi due figli giurisprudenza e lettere, lui ragioneria, il quarto geometra (che poi ha deciso di fare di testa sua e ora fa l'oncologo in quel di Imola) e l'ultimo che dopo lo scientifico, si è laureato in giurisprudenza ed è finito nel mondo cooperativo. Comunque sia, una cosa era certa: il giovane Antonio voleva insegnare, un desiderio che gli avevano trasmesso i suoi professori di ragioneria a Ravenna (quelli di Bologna, neanche a considerarli) rinforzato dall'incontro prima con Paolo Fortunati, statistico e docente di politica economica che ha percepito immediatamente come sua guida nell'ateneo. Ma nella cattedra di Fortunati non c'erano spazi e allora, chissà come, arrivò dalle parti di Osvaldo Paganelli, un giovane docente di ragioneria ancora privo di allievi in carriera. Mataacena ne subì il fascino («peraltro era riminese, romagnolo insomma»), questa volta come maestro, come colui che ti mette su un binario che da qualche parte lo porterà. E, infatti, a 37 anni è già in cattedra. «Certo che mi ha spianato la strada, Paganelli, ma non nella tanto disprezzata logica baronale; l'accordo era chiaro: io ti creo l'opportunità ma tu produci e così andai in cattedra con sette libri alle spalle».

Ora è lui ad avere allievi anche se soffre moltissimo la vita



burocratica che è costretto a dipanare. E si capisce che aver portato a Bologna i due corsi per diventare professionista dell'area aziendale gli è costato molto in fatto di richieste, contrattazioni, riunioni e tutto quel che l'italica burocrazia impone. Ma è soddisfatto, perché il nuovo corso di laurea, spiega, l'unico per il momento a numero programmato (quest'anno a fronte di 50 posti ci sono 86 domande), consentirà agli studenti del corso di entrare giovani nel mercato delle professioni, esattamente come accade all'estero.

Forma i commercialisti, ma Mataacena non ha mai fatto il commercialista. Meglio: è stato iscritto per tre anni all'Albo poi ha lasciato perdere. In compenso i suoi bravi 740 li faceva a tempo perso per gli iscritti alla Cgil ma alla professione ha sempre preferito l'insegnamento. E l'attività di consulenza la svolge entrando nei comitati scientifici, con particolare attenzione a tutto quello che ruota intorno al terzo settore.

«Politica? No, non mi interessa, nel senso di appartenenza partitica. Anche se ho fatto, e faccio, molta vita associativa occupandomi soprattutto di non profit», spiega.

Di tempo libero dice di averne poco, ma in questo senso i professori universitari hanno per la gran parte una errata percezione di che cosa sia effettivamente un lavoro che non lascia spazio. In quello che ha legge (per autori, più che per settori: ora punta su Morselli e Camilleri) e colleziona cose brutte. La sua bruttoteca annovera esemplari da ogni parte del mondo. In cima alla hit parade del brutto («di brot bagai», per dirla alla ravennate) c'è la gondola in miniatura di Venezia, seguita dal cuore fatto di vongole e cozze (ma in studio ha anche una grande vongola di ceramica nera, veramente orrenda, ripiena di gusci di cozze, forse veri, forse no ma non importa; il manufatto è davvero inguardabile) e da un meraviglioso Ray Charles che suona il pianoforte spingendo un pulsante (il pezzo migliore, forse). A casa giura di avere una vetrinetta piena di bruttezze. «Perché tengo questa roba in studio? Per detensionare le relazioni: chi entra qui solitamente è in tensione e poi io non è che sia così amabile. Vede queste robe e si calma un po'». Mah. Di certo c'è che gli piace cucinare: la famiglia di provenienza, napoletana, non sapeva fare i risotti e il riso si mangiava solo in caso di mal di stomaco o influenza. E lui cosa cucina? Risotti naturalmente. Giura sulle virtù di un riso alle fragole ma anche sulla buona riuscita delle sue tagliatelle al limone. Poi chiude gli occhi pensando ai tortellini di Biagi e alla cucina dell'Antica locanda del Sole di Trebbo di Reno. Una volta era oltre il quintale, oggi si contiene ampiamente entro i 90. E la vera sofferenza è quella di dover tenere alla larga i dolci.

fra' Galgario

L'ORDINE

QUANDO
C'È ORDINE
SIAMO TUTTI PIÙ
CREATIVI



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

IL MASSIMO CHE PUOI AVERE
IL MINIMO CHE DEVI RICHIEDERE



Via Farini 14 - 40124 Bologna
Tel 051.264612 - Fax 051.230136 - www.dottcomm.bo.it

QUANDO
C'È ORDINE
C'È SEMPRE
CHI CI PENSA



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

IL MASSIMO CHE PUOI AVERE
IL MINIMO CHE DEVI RICHIEDERE



Via Farini 14 - 40124 Bologna
Tel 051.264612 - Fax 051.230136 - www.dottcomm.bo.it

QUANDO
C'È ORDINE
C'È PIÙ TEMPO
PER TUTTO



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

IL MASSIMO CHE PUOI AVERE
IL MINIMO CHE DEVI RICHIEDERE



Via Farini 14 - 40124 Bologna
Tel 051.264612 - Fax 051.230136 - www.dottcomm.bo.it

È GARANZIA

QUANDO
C'È ORDINE
ANDIAMO TUTTI PIÙ
VELOCI



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

IL MASSIMO CHE PUOI AVERE
IL MINIMO CHE DEVI RICHIEDERE



Via Farini 14 - 40124 Bologna
Tel 051.264612 - Fax 051.230136 - www.dottcomm.bo.it

QUANDO
C'È ORDINE
SIAMO TUTTI PIÙ
TRANQUILLI



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

IL MASSIMO CHE PUOI AVERE
IL MINIMO CHE DEVI RICHIEDERE



Via Farini 14 - 40124 Bologna
Tel 051.264612 - Fax 051.230136 - www.dottcomm.bo.it

QUANDO
C'È ORDINE
SIAMO TUTTI PIÙ
INFORMATI



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

IL MASSIMO CHE PUOI AVERE
IL MINIMO CHE DEVI RICHIEDERE



Via Farini 14 - 40124 Bologna
Tel 051.264612 - Fax 051.230136 - www.dottcomm.bo.it

DI FORMAZIONE

LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno IX n.5 settembre/ottobre 2003

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile

Dott.ssa Francesca Buscaroli

In redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori

Commercialisti di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica

e stampa:

litografia sab

via Ca' Ricchi, 1

40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

tel. 051 461356

fax 051 460269

prese del luogo ove è trasferita la sede legale.

E' appena il caso di sottolineare che il capitale sociale dovrà essere compatibile con quello richiesto dal codice civile per il tipo di società prescelto: qualora la società lussemburghese dovesse avere un capitale inferiore si suggerisce di procedere con tale delibera all'aumento per l'ammontare necessario.

Contestualmente al trasferimento della sede, l'assemblea dovrà inoltre adottare un nuovo testo dello Statuto che sia conforme alle prescrizioni di legge italiane al fine di ottenerne la successiva iscrizione nel Registro delle Imprese competente in base alla nuova sede legale.

Pertanto, una volta ottenuta in Italia l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, un estratto del certificato di iscrizione dovrà essere presentato, a cura del Notaio lussemburghese, all'Ufficio del Registro delle Imprese del Granducato affinché sia disposta la cancellazione della società dal Registro stesso. Con la cancellazione, il trasferimento della sede acquista efficacia giuridica nel Granducato.

b) In Italia⁴

Il verbale dell'assemblea straordinaria ed il nuovo testo dello Statuto dovranno essere tradotti in italiano e la traduzione giurata dovrà essere consegnata ad un Notaio italiano che provvederà a depositarla entro il termine di 20 giorni dal suo ricevimento, presso l'Ufficio del Registro.

La traduzione giurata dello Statuto dovrà essere presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese affinché sia disposta l'iscrizione della società nel medesimo Registro. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese la società non potrà più essere considerata "società estera". Si precisa che

non è richiesta la relazione giurata di stima ex art. 2343 del c.c. circa il valore degli elementi che costituiscono il patrimonio sociale, poiché la forma giuridica (società di capitali) che si intende adottare in Italia è analoga a quella utilizzata nell'ordinamento giuridico dello Stato di provenienza (cioè, ai fini che rilevano, del Lussemburgo)⁵.

2. Implicazioni di carattere tributario

a) In Lussemburgo

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento all'estero della sede legale non è assimilato alla liquidazione; tuttavia, a meno che i beni di proprietà della società non rimangano tramite una stabile organizzazione in Lussemburgo, i plusvalori e minusvalori latenti (i.e. l'eventuale differenza tra il valore di mercato alla data del trasferimento e quello di libro) relativi alle attività e passività della società di cui si trasferisce all'estero la sede si presumono realizzati e, conseguentemente, concorrono alla determinazione del reddito imponibile⁶.

Peraltro, nel caso delle holding di cui si tratta, tale circostanza non determina sul piano sostanziale alcuna problematica effettiva per le particolari modalità di tassazione dei capital gains derivanti dalle partecipazioni societarie. Come noto, in Lussemburgo tali capital gains sono esenti da imposte dirette se ricorrono alcune condizioni, recentemente modificate con effetto dal 1° gennaio 2002. E più precisamente per godere della *participation exemption* è necessario che:

- la società lussemburghese sia soggetta alle imposte sui redditi in Lussemburgo nella misura ordinaria;
- la partecipata non residente sia una società di capitali;
- la società lussemburghese abbia

detenuto una partecipazione diretta almeno pari al 10% del capitale sociale ovvero quando il prezzo di acquisto (o di sottoscrizione) della partecipazione sia stato di almeno 6 milioni di Euro⁷;

- la società lussemburghese abbia detenuto la partecipazione ininterrottamente per 12 mesi dalla data di acquisto o di sottoscrizione del capitale⁸ (in precedenza era invece richiesto un periodo minimo di detenzione di 12 mesi antecedenti l'inizio dell'esercizio in cui ha luogo il realizzo);
- la partecipata non residente sia comunque soggetta nel proprio stato di residenza ad una tassazione sul reddito assimilabile a quella vigente in Lussemburgo (l'Amministrazione Finanziaria del Granducato ritiene che tale condizione sia verificata ove il reddito imponibile estero sia determinato con criteri simili a quelli lussemburghesi ed alla ulteriore condizione che l'aliquota di imposta sia almeno del 15%).

Pertanto, se ricorrono le sopramenzionate condizioni, le plusvalenze che emergono per effetto del trasferimento della sede legale (assimilato ad una ipotesi di realizzo) non subiranno alcuna tassazione per effetto del beneficio della *participation exemption*.

Tuttavia, per valutare concretamente eventuali costi collegati a tale ipotesi di realizzo virtuale, è opportuno precisare che la normativa tributaria lussemburghese prevede, in linea generale, che i costi correlati a redditi non soggetti a tassazione siano indeducibili fino a concorrenza dell'importo pari ai proventi esenti (ossia i dividendi e le plusvalenze relativi a partecipazioni che godono della *participation exemption* percepiti nel medesimo esercizio. Ne consegue che:

⁴ Per una maggiore razionalità nell'esposizione, la problematica civilistica connessa al valore di iscrizione nella contabilità italiana delle partecipazioni verrà trattato al successivo paragrafo 2.b.

⁵ In altre parole, trattandosi nel caso in questione di una società di capitali lussemburghese che trasferisce la propria sede legale in Italia, la relazione peritale non è richiesta qualora l'entità in oggetto assuma, ai fini italiani, la forma di Società per Azioni (S.p.A.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o in accomandita per Azioni (S.a.p.A.).

⁶ A partire dal 1° gennaio 2002, il reddito imponibile di una società lussemburghese viene tassato con una aliquota effettiva del 30,38%. Sul punto si veda G. SOZZA – A. FEDER, *La riforma fiscale in Lussemburgo*, in *Tax Planning*, IFAF, n. 19/2002, pp. 25 e ss..

⁷ Fino al 31 dicembre 2001 la soglia minima rilevante per il beneficio della *participation exemption* era il 25%.

⁸ Si segnala inoltre che l'esenzione può essere richiesta anche quando il periodo minimo di detenzione è stato inferiore ai 12 mesi dalla data di acquisto della partecipazione, purché la quota posseduta non scenda al di sotto della soglia minima richiesta del 10% fino al termine richiesto dalla normativa.

- i costi sostenuti per la gestione di partecipazioni da cui derivano redditi esenti possono essere dedotti solamente per la parte che eccede i redditi esenti percepiti nel medesimo periodo di imposta;
- qualora, per effetto della deducibilità di tali costi, l'esercizio si chiuda con una perdita fiscale, questa potrà essere riportata a nuovo senza limiti temporali.

La norma prevede tuttavia che la plusvalenza da partecipazione "privilegiata" – che sia stata conseguita dalla società lussemburghese in un esercizio successivo a quello in cui sono stati dedotti costi afferenti alla detta partecipazione – possa, a determinate condizioni, essere comunque tassata per un importo non superiore ai costi precedentemente dedotti.

Potrà quindi porsi un problema di tassazione solo se vi sono stati costi inerenti le predette partecipazioni dedotti dal reddito imponibile in esercizi precedenti a quello in cui ha efficacia il trasferimento all'estero della sede legale.

b) In Italia

Ai fini delle imposte dirette si devono principalmente valutare i seguenti aspetti:

1. Residenza ai fini fiscali

Con riferimento alla soggettività passiva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il combi-

nato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 87 del TUIR⁹ consente di individuare quali soggetti IRPEG le società di capitali o gli enti che, per la "maggior parte del periodo di imposta"¹⁰, hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale (o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della propria attività).

Limitando la nostra analisi alla fattispecie della sede legale¹¹, un'interpretazione letterale della citata norma porta a concludere che, qualora l'entità dotata di personalità giuridica abbia trasferito la propria sede legale in Italia per un periodo pari od inferiore alla metà del proprio periodo di imposta, nessuna dichiarazione debba essere presentata in Italia ai fini delle imposte dirette¹² (salvo il caso in cui siano stati conseguiti redditi che si intendono prodotti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 20 del TUIR).

Ora, nella maggior parte dei casi, considerando che la società lussemburghese avrà il proprio esercizio sociale coincidente con l'anno solare ed assumendo che il trasferimento della sede legale abbia efficacia a decorrere da una data successiva al 30 novembre dell'anno X, in base all'interpretazione sopra riportata nessuna dichiarazione dovrebbe essere presentata in Italia nell'anno X+1 con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno X. In tal caso infatti il nuovo soggetto IRPEG (cioè la

società lussemburghese dopo il perfezionamento del trasferimento della sede) non avrebbe maturato il periodo minimo di residenza richiesto dal TUIR.

Sul piano pratico, ci pare opportuno consigliare una soluzione che permetta di evitare qualsiasi problema nel caso in cui la predetta interpretazione venisse disconosciuta dall'Amministrazione Finanziaria (che potrebbe cioè eccepire l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi). O si pianifica l'operazione in modo tale da farla coincidere con l'inizio di un normale esercizio coincidente con l'anno solare, oppure si prevede che l'assemblea straordinaria degli azionisti della società lussemburghese, contestualmente alla deliberazione del trasferimento in Italia della sede legale della società, deliberi anche di anticipare (ad esempio al 30 ottobre) la chiusura dell'esercizio sociale (normalmente stabilita al 31 dicembre). Così facendo, nell'ipotesi in cui le formalità relative al trasferimento della sede vengano adempiute in termini ragionevoli, la società trasferita dovrà presentare una dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta relativo all'esercizio sociale che decorre a partire dal 1° di novembre.

2. Valore di iscrizione delle partecipazioni

Considerando le modifiche al regi-

⁹ La norma in questione dispone infatti che "sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, ... residenti nel territorio dello Stato" (comma 1) e che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale nel territorio dello Stato" (comma 3).

¹⁰ Con riferimento alle persone giuridiche, l'art. 90, comma 2, del TUIR stabilisce che "il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare".

¹¹ In questa analisi si assume che la società lussemburghese non abbia mai avuto in Italia la sede della propria amministrazione o l'oggetto principale della propria attività; infatti, se così non fosse, la società in questione avrebbe già assunto soggettività passiva ai fini IRPEG con riferimento ai passati periodi di imposta.

¹² Quanto ora esposto pare riflettere la volontà del legislatore che, nella relazione governativa a corredo dello schema del TUIR, chiarisce – con riferimento alla norma in commento – come "nel primo comma sono individuate ... le quattro categorie di soggetti all'imposta, eliminandosi l'inutile ripetizione del criterio di collegamento con il territorio dello Stato che per ciascuna di esse il testo vigente contiene. L'elemento distintivo delle diverse categorie in base a tale criterio risiede nel riferimento al concetto di residenza nel territorio dello Stato, che trova espressa esplicitazione nel terzo comma, ... che assume ... valore di norma di carattere generale ai fini delle imposte sui redditi. Ciò è valso anche ad eliminare una lacuna della vigente normativa a causa della mancanza di un criterio temporale per accertare la sussistenza della condizione di «residenza»: criterio che la norma del terzo comma, ... a sua volta sul punto uniforme a quella dell'art. 2 per le persone fisiche, indica nella «maggior parte del periodo d'imposta». In tal senso è anche G. Mai-sto, *Brevi riflessioni sul concetto di residenza fiscale di società ed enti nel diritto interno e convenzionale*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1988, I, pag. 1364, secondo il quale la qualificazione temporale (cioè "per la maggior parte del periodo d'imposta") introdotta dall'art. 87, comma 3, del TUIR "sembra comunque rendere giustizia ad amministrazione e contribuente" in quanto precluderebbe, da un lato, "la possibilità per l'impresa non residente di acquisire frettolosamente la residenza in Italia ... per ottenere vantaggi fiscali" e, dall'altro lato, la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria italiana di assoggettare a tassazione (in Italia) "il reddito mondiale prodotto nell'esercizio da un'impresa che assume la qualifica di residente per un periodo assai limitato nel periodo d'imposta".

me di tassazione delle partecipazioni possedute da soggetti IRES che a partire dal 1° gennaio 2004 introdurranno il regime della *participation exemption* anche nel sistema tributario italiano, sul piano pratico il valore di iscrizione delle partecipazioni diventa un argomento irrilevante. Tuttavia, dal punto di vista civilistico, rimane uno degli aspetti che ancora merita un serio approfondimento; inoltre, sul piano sistematico, il valore di iscrizione dei beni aziendali nella contabilità italiana della società successivamente al trasferimento rimane fondamentale per tutti i beni del patrimonio sociale diversi dalle partecipazioni (si pensi ad esempio al caso in cui oltre ad una partecipazione la trasferenda società estera possieda anche un immobile).

Si tratta dunque di definire se i valori delle attività e passività da iscrivere nella contabilità italiana debbano essere quelli originariamente iscritti nella contabilità lussemburghese, ovvero se debbano essere quelli espressi ai valori correnti di mercato.

Sotto il profilo civilistico non vi sono specifiche norme al riguardo, pertanto, stante la continuità della società, che da “estera” è divenuta ita-

liana, si ritiene che debba assumere rilevanza la contabilità tenuta dalla società “estera” (ora nazionale). Naturalmente, in sede di redazione del bilancio di esercizio, i valori emergenti da tale contabilità dovranno essere eventualmente adeguati in base alle specifiche norme del Codice civile.

Alcuni Autori ritengono che al caso in esame sia applicabile, in via analogica, il dettato di cui all’art. 77, comma 3-bis¹³, del TUIR in base al quale sembra debba farsi riferimento all’originario costo di acquisto e che, sebbene riferito al passaggio di beni strumentali dalla sfera personale a quella dell’impresa individuale, potrebbe essere interpretato quale “manifestazione dell’indirizzo legislativo vigente in materia”¹⁴. La soluzione della continuità dei valori troverebbe anche fondamento nel fatto che nella fattispecie in esame non si configura alcun fenomeno traslativo della proprietà¹⁵.

Al contrario, altra dottrina, soprattutto per scongiurare eventuali rischi di doppia imposizione che si creerebbero nel caso in cui i beni facenti parte del patrimonio sociale venissero tassati nel paese estero della società trasferenda in quanto ipotesi fiscal-

mente assimilata al realizzo, conclude nel senso di ritenere che l’immissione nel sistema impositivo nazionale di beni costituenti il patrimonio della società trasferita possa avvenire in base al loro “*valore normale*” alla data del trasferimento della sede legale.

Nello specifico caso del trasferimento della sede di una holding lussemburghese, come già sottolineato, poiché sotto il profilo pratico il problema perde di sostanza, in assenza di una chiara indicazione appare consigliabile utilizzare, quale valore di carico ai fini fiscali, quello risultante dalla contabilità della società lussemburghese.

Ai fini delle imposte indirette, il trasferimento in Italia della sede legale di una società non residente è espressamente disciplinato dall’art. 4¹⁶ del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dall’art. 4, lett. f), della Tariffa, Parte Prima, allegata al citato TU. In base alle citate norme, il trasferimento comporta dunque l’assolvimento dell’imposta di registro nella misura fissa di Euro 129,11.

¹³ Il comma citato dispone che “*per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’art. 2217 del Codice civile, ovvero, per le imprese di cui all’art. 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione.*”. Con riferimento al DPR 689/74 (trattasi delle disposizioni integrative del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sul reddito) cui la norma in commento rimanda, si rileva che il decreto in questione disciplina la determinazione dei valori di carico ai fini fiscali delle attività e delle passività per i soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore del DPR 600/73, non erano tassabili in base alle risultanze del bilancio di esercizio. In particolare, il decreto stabilisce che: per i beni immobili (o mobili, se iscritti in pubblici registri) il criterio di determinazione del valore di carico è quello definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell’atto di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione; per gli altri beni mobili strumentali, il criterio è quello del costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione o, in mancanza, il valore normale alla data di acquisizione; le merci sono valutate al costo di acquisizione e, per quelle che si trovano presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, vige il criterio del valore accertato in dogana all’atto dell’importazione o, in mancanza, quello del valore normale alla data d’importazione. Data la pluralità dei criteri previsti dal DPR 689/74, sembra comunque che il richiamo operato dall’art. 77, comma 3-bis, del TUIR non possa intendersi come esclusivo riferimento al costo di acquisto.

¹⁴ Le parole sono di A. FIORELLI – A. SANTI, *L’individuazione del valore fiscalmente riconosciuto per il patrimonio estero dell’impresa trasferito in Italia*, in *Rassegna tributaria*, 1997, pag. 667, ai quali si rinvia per un più completo panorama della dottrina.

¹⁵ Sul punto, si segnala anche il recente intervento di L. MIELE, *Regole da estendere anche alle aziende estere*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 settembre 2003; l’autore esamina la fattispecie alla luce del nuovo regime previsto per le trasformazioni nella riforma fiscale, e pare suggerire come trattamento fiscale più equo quello di assimilare il trasferimento della sede legale di una società estera in Italia ad una “trasformazione eterogenea” al fine di evitare potenziali rischi di doppia tassazione internazionale. Peraltro, auspica che l’iter parlamentare della riforma giunga ad una chiara risoluzione del problema.

¹⁶ L’articolo in commento prescrive infatti che “*sono soggetti a registrazione: a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero; ... d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità europea, della sede dell’amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335; ...*”.

ENTI NON COMMERCIALI ED ONLUS. PROBLEMATICHE FISCALI E CONTABILI

A CURA DI ANTONIO MATA CENA - PROFESSORE ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE
ED APPLICATA PRESSO LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

LA RECENSIONE

Gli enti non commerciali, nella pubblicistica giuridica, hanno avuto grande successo specie dopo l'emanazione del D.Lgs. 460/1997, questo in considerazione dell'ampio dibattito che la richiamata legislazione innescava in tema di terzo settore, attori dello stesso e meritevolezza del loro agire; meritevolezza che li accreditava come "imprenditori sociali" da favorire e da incentivare, in vari modi, nel loro sviluppo.

Detto dibattito immediatamente si posizionò anche sulla problematica della predisposizione di pubblicazioni che si presentassero come capaci di supportare l'agire imprenditoriale di questi soggetti; soggetti che venivano messi di fronte ad una novella disciplina frammentaria e disorganica, di non facile interpretazione, specie quella fiscale; disciplina quest'ultima a cui si accompagnava una massa di interventi ministeriali che, lungi dal fornire certezze applicative, si manifestava sovente disorientante; si da potersi affermare che il nostro "saggio" amministratore o consulente o finanziatore di ente non commerciale e/o Onlus, che sia, si trovava a vivere ed operare in un mondo "giuridico":

- in cui si "affastellavano" legislazioni particolari mai sistematiche, cioè incapaci di comprendere la complessità gestionale ed operativa di un'azienda nel cui genoma mancava il riferimento al profitto;
- in cui la legislazione dominante era quella fiscale;
- in cui gli interventi ministeriali parevano (e paiono) conformarsi all'antico adagio dei glossatori latini: "in difficili muti, diffusi in re facile";

e quindi a vivere, questo mondo, preda di "una ossessione tributaria" che lenivano attraverso la fruizione di una massa crescente (finanche smodata) di testi che piuttosto che facilitare



elementi di originalità e creatività interpretativa, tali da essere di suo effettivo ausilio, il più delle volte rappresentavano e rappresentano mere ripetizioni della legislazione, della prassi amministrativa e della giurisprudenza, testi il cui unico merito era forse il loro aggiornamento.

Questo sconcertante contesto, di tanto in tanto, subisce delle fortunate modifiche, ciò si verifica quando si assiste alla pubblicazione di opere e contributi che non si limitino a riassumere la legislazione esistente o le posizioni acquisite per prassi, ma che introducono elementi di novità e di riflessione interpretativa e facilitano soluzioni operative che non emergono immediate dalla lettura delle disposizioni normative e che, molto spesso, sono opacizzate dalle interpretazioni ministeriali.

E' questo il caso della pubblicazio-

ne di carattere preminentemente tributario (ahimè l'ossessione fiscale in tema di enti non commerciali ed Onlus continua a mietere vittime) che Francesca Buscaroli ha curato per i tipi di Maggioli e che fa parte della collana dei libri editi per conto della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna.

L'opera, peraltro snella e di agevole lettura, sì da non affaticare il lettore, affronta i temi e le problematiche civili e tributarie di settore più rilevanti, fornendo soluzioni, prese di posizione e spunti interpretativi innovativi.

Il linguaggio utilizzato dagli Autori, inoltre, è lontano dal "burocratese" che caratterizza i testi legislativi e numerose pubblicazioni tributarie; il discorso scorre piano e lineare a dimostrazione che gli Autori del testo, oltre a sapere quello che scrivevano, avevano ben presenti le esigenze

del lettore e le risposte utili per soddisfarle.

Il libro, quindi, si segnala utile per tutti coloro i quali, con responsabilità diverse, si occupano di enti non commerciali, trovandosi quotidianamente a risolvere gli annosi e numerosi problemi che derivano dall'applicazione delle specifiche disposizioni tributarie in tema.

Va da sé che per non essere nuovamente vittima dell'ossessione fiscale, al lettore del testo coordinato dalla Dr.ssa Buscaroli, va anche consigliato di intercalarlo con lo studio di qualche buon saggio in tema di economia sociale, la lettura episodica di qualche buona rivista in tema di aziende non profit e la continua occhiata..... di qualche fumetto di Tex Willer:

questo al fine di evitare che la richiamata ossessione si trasformi in....noia.

L'UNIFICAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA

A CURA DI CORRADO ZANICHELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA

DALLA CASSA DI PREVIDENZA

Con l'approvazione dello schema di disegno di Legge che reca " delega al Governo per l'unificazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali ed istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ", il Governo - tra le altre preminenti logiche - ha voluto estendere l'area di intervento pure agli Enti di Previdenza che le due Categorie hanno finora saputo rispettivamente sviluppare. Osservando la traccia del predetto schema, all'articolo 4, viene infatti esplicitamente indicato un percorso di approfondimento tecnico delle sostanze patrimoniali dei due Enti di pertinenza. Si può infatti leggere testualmente che occorre siano predisposti dei " bilanci di unificazione " che devono recepire le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e sulle adesioni.

Per evitare inutili polemiche, a questo punto va chiaramente precisato che, allo stato, la norma in commento introduce solamente un momento di confronto organico. Di riflesso si deve aggiungere che il Consiglio di Amministrazione della Cassa non assumerà posizioni di parte. Si atterrà anzi al ruolo di operatore tecnico, investito strettamente del compito di sviluppare una analisi scientifica, focalizzata esclusivamente sulle effettive variabili patrimoniali. Va inoltre ricordato che entrambi gli Enti sono stati privatizzati e che nel loro schema di governo interno è prevista la assoluta sovranità dell'Assemblea dei Delegati. Ciò significa che qualsiasi ipotesi concreta - anche di solo studio o di eventuale raffronto operativo, tarata verso una possibile integrazione - andrà imprescindibilmente sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati. Questa sarà dunque investita di qualsiasi sorta di proposta o di soluzione e valuterà quale sia la logica rispondente ai nostri interessi. Credo che ci siano margini per muoversi con fondata responsabilità.

Affrontando la fase di approfondimento dei contenuti patrimoniali dei due Enti, si deve rammentare che ci si trova ad operare in campo previdenziale. Le tradizionali procedure di valutazione patrimoniale devono conseguentemente essere integrate con le rilevazioni degli specifici contenuti prospettici di debito latente. Avveduti della rilevante implicazione, in prima battuta ci si sta preoccupando di spingere l'analisi addirittura sui flussi finanziari che com-

petono a ciascun Iscritto, intesi quali tracciati futuri delle entrate e delle uscite che rimangono concretamente computabili sulle singole posizioni. Questo primo dato verrà quindi comparato con i tradizionali bilanci attuariali, proiettati a medio e lungo termine, per la prima volta parametrati su variabili assolutamente identiche. In entrambi i percorsi la omogeneità dei dati, delle variabili e delle metodologie diventa approccio innovativo ed elemento essenziale per permettere una corretta e totale comparabilità. Gli esiti valutativi che scaturiscono da una siffatta rigorosa azione ricostruttiva sono baluardi scientifici che, è bene affermarlo, travalicano le metodologie di controllo che la norma impone e che, nel contempo, permettono di pervenire a risultanze di assoluta e reale valenza. Detto modulo, essenziale per la valutazione del contesto previdenziale, andrà integrato con le restanti poste dell'attivo e del debito, quantificate con ricorso alle abituali tecniche di riscontro patrimoniale. Le situazioni consolidate che emergeranno saranno quindi assolutamente comparabili, soprattutto in rapporto all'incarico che ci è stato affidato nello schema di disegno di Legge, ed esprimeranno la sostanza, anche prospettica, insita nei bilanci dei due Enti previdenziali. Non rimane che prendere atto che il lavoro è stato volutamente impostato non lasciando alcun margine al rischio di opinabilità, neppure per gli aspetti marginali del criterio di analisi di specie.

Ciò rilevato, per avere un quadro d'insieme che possa aggiungere contenuti pratici ad una ricostruzione che altrimenti potrebbe rimanere esclusivamente tecnico scientifica, si deve chiedere un ultimo sforzo di comprensione. In tal senso il dibattito si riconnette con un delicato profilo sociale che per certi versi spazia in ambito politico. Non è certo questo il contesto adatto per esprimere giudizi su logiche o supposizioni di natura politica, ma non è parimenti opportuno tacere ipocritamente i profili che in prospettiva potrebbero essere sottesi a siffatti ambiti di valutazioni. La copertura previdenziale è diritto tutelato costituzionalmente ed il teorico margine di disequilibrio di qualsiasi Ente previdenziale introduce automaticamente un dibattito strettamente connesso ad una copertura previdenziale residua e futura degli Iscritti a detta Cassa. Se poi si medita sulla circostanza che le ultime novità apportate sui percorsi universita-

ri, che dischiudono le logiche libero professionali, sembrano inserire margini di impatto alla tenuta strutturale futura dell'Ente previdenziale dei Ragionieri, ci si avvede che il problema può connotarsi politicamente. E' una dimensione che sovrasta la volontà dei pochi, divenendo tema assai delicato, da affrontare prospetticamente - in assoluta coerenza e condivisione - in seno alla logica del diritto privato. Si vorrebbero riaffermare i nostri diritti, almeno patrimoniali, senza peraltro interferire su quelli che competono ad altre Categorie.

Proporre in questa fase dei giudizi sulle intenzioni è assolutamente fuori luogo ed appare anzi controproducente, essendo importante attenersi a dinamiche strategiche che necessitano della convinta condivisione di tutti gli Iscritti, dovendo essere ispirate ad una logica di nostro interesse generale. Margini di possibile ulteriore sviluppo operativo possono fin d'ora essere ravvisati in una semplice soluzione che può apparire di stampo comunque equitativo. In estrema sintesi, si potrebbe pensare se introdurre maggiori contribuzioni rettificative per coloro che risultassero in deficit patrimoniale, ovvero se ridurre - in proporzione alle rispettive situazioni - le erogazioni per questi perseguibili. Detti margini rimangono solo proposte, ma indiscutibilmente hanno valenza assoluta, potendo essere baluardo di risoluzione del problema generale, riconnesso al divario delle eventuali realtà maggiormente deficitarie, senza penalizzare le altre. Sarebbero logiche di principio che con un ulteriore piccolo sforzo potrebbero essere tradotte in definitivi contenuti patrimoniali e finanziari, essendo baluardi di equità nel particolare significato previdenziale.

Il cammino di studio è quindi ancora lungo. Presumibilmente procederà parallelamente allo sviluppo parlamentare dello schema di disegno di Legge dal quale promana. Rimane da concludere che è positivo che si vivano i vari passaggi tecnici che ci permettono di assecondare la esplicita richiesta avanzata dal Governo. Senza voler dunque anticipare soluzioni che, comunque sia, promaneranno dalla volontà dell'Assemblea dei Delegati per principio statutario, il quadro che emerge dovrebbe però evidenziare con chiarezza e semplicità l'importanza che ogni futuro sviluppo tecnico o politico vada condiviso, ed in seguito gestito, nell'effettivo interesse collettivo dei nostri Iscritti.

I PRESIDENTI DEGLI ORDINI DELL'EMILIA ROMAGNA INTERVISTANO IL PRESIDENTE ADELIO BERTOLAZZI

A CURA DI CINZIA BORGHI - DOTTORE COMMERCIALISTA

DALLA CASSA DI PREVIDENZA

Nell'atmosfera un po' rarefatta di uno storico ristorante bolognese, dopo un riuscitissimo Convegno sui problemi previdenziali ed una promessa di slittamento dei termini del Concono "strappata" al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha preso corpo l'idea di proporre al Presidente della Cassa di Previdenza una intervista "corale", ovvero costruita con il contributo di tutti i Presidenti degli Ordini dell'Emilia Romagna. E così ogni domanda di questa intervista è stata formulata dal Presidente di un Ordine...

D. Presidente, quando partirà la riforma del sistema pensionistico verso il regime contributivo?

R. "Auspabilmente dall'1/1/2004 sono state, infatti, fissate due Assemblee dei Delegati:

25 settembre: per l'esame e l'approfondimento del progetto di riforma;

15 ottobre: sul medesimo oggetto ma con carattere deliberativo.

Il Progetto, una volta approvato dall'assemblea, sarà presentato al Ministero competente per la relativa approvazione."

D. Quale sarà, in termini quantitativi, l'impatto del nuovo sistema contributivo sull'entità della pensione media degli Iscritti? Sono stati predisposti studi e statistiche?

R. "Sicuramente non potranno garantirsi i medesimi livelli pensionistici che l'attuale sistema, estremamente generoso, eroga. A parità di contribuzione, infatti, i trattamenti pensionistici erogabili subiranno sicuramente una contrazione.

I nuovi trattamenti pensionistici liquidati successivamente all'entrata in vigore del nuovo regime contributivo, saranno il risultato della sommatoria dei ratei di pensione rispettivamente maturati nel vecchio e nuovo regime.

La quantificazione del rateo di pensione calcolato col nuovo metodo risulterà comunque condizionato dai meccanismi di finanziamento del regime contributivo prescelto. E' chiaro che il progetto sottoposto alla assemblea è supportato da ampi studi di carattere tecnico ed attuariale."

D. Alla luce e come conseguenza di questa riforma, quale ruolo avranno la previdenza integrativa e le altre forme di assicurazione contro l'invalidità e le malattie? La Cassa di Previdenza si farà carico di tutte queste istanze per assicurare ai propri Iscritti la miglior tutela e le migliori opportunità possibili?

R. "L'aspetto solidaristico continuerà a rappresentare elemento caratterizzante ed imprescindibile anche nel nuovo regime che garantirà la adeguata copertura finanziaria della attività assistenziale. Al fine di tutelare al meglio gli interessi previdenziali degli iscritti e garantire agli stessi le migliori opportunità si auspica, come già previsto nel progetto di delega previdenziale, che venga riconosciuto alle casse privatizzate anche la gestione della previdenza complementare."

D. L'art. 21 della L.29/01/86 n. 21 prevede che coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa di Previdenza senza avere maturato i requisiti per il diritto, su richie-

sta, abbiano diritto al rimborso del contributo soggettivo maggiorato dell'interesse legale. Tale norma rimarrà invariata?

R. "Si sta valutando l'ipotesi di eliminare, in linea con le logiche dei sistemi previdenziali pubblici e privati (oltre alla previdenza pubblica anche altre casse privatizzate lo hanno già fatto), la possibilità di restituzione dei contributi. La nostra Cassa sta studiando la alternativa di corrispondere rendite vitalizie a chi non raggiunga i requisiti pensionistici."

D. Considerato che le incompatibilità sono "verificate" solo al momento in cui un Iscritto chiede l'erogazione della prestazione (di maternità o di pensione) e che la verifica ha effetto retroattivo, con grave rischio dell'Iscritto di non aver diritto alla prestazione; in considerazione di tutto questo, non sarebbe possibile introdurre dei controlli periodici sulla posizione degli Iscritti?

R. "La Cassa è ormai prossima alla certificazione di ogni singola posizione previdenziale. E' pur vero che in alcuni casi alcune situazioni di incompatibilità possono emergere anche con anni di ritardo. Sul punto si è attivata una collaborazione con il Consiglio Nazionale al fine di incentivare l'attività, peraltro prevista dall'ordinamento professionale, di controllo da parte degli Ordini sui propri iscritti."

D. Quando un Iscritto ha maturato il diritto alla pensione di anzianità si deve cancellare dall'Albo; non si potrebbe modifica-

re la normativa per consentire di continuare a versare contributi e di percepire una pensione che tenga conto di questi ulteriori versamenti?

R. " Il progetto di riforma che verrà sottoposto alla Assemblea dei Delegati prevede la possibilità di rendere compatibile il mantenimento dell'iscrizione all'Albo con lo status di pensionato di anzianità con obbligo della corresponsione dei contributi."

D. Perché la Cassa di Previdenza non prevede la possibilità, su richiesta volontaria e a pagamento da parte degli interessati, di poter riscattare, oltre ai 4 anni di laurea - ora divenuti 5 - i 3 anni di tirocinio? Gli Avvocati lo fanno...

R. " Tale ipotesi è già all' attenzione del Consiglio di Amministrazione per gli opportuni approfondimenti e valutazioni."

D. L'unificazione delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri contemplerà meccanismi di tutela integrale dei nostri iscritti senza che vengano pregiudicate soprattutto le posizioni degli iscritti più giovani? Non è possibile/probabile che lo squilibrio della Cassa dei Ragionieri sarà scaricato, anche

parzialmente, sui Dottori Commercialisti?

Con l'entrata in vigore dell'Albo Unico non ci saranno nuove iscrizioni al Collegio dei Ragionieri, che sarà dichiarato "estinto", e di conseguenza non ci saranno nemmeno nuove iscrizioni alla loro Cassa di Previdenza. Quando andranno in pensione i Ragionieri che attualmente sono in forza, a carico di quale Ente sarà posto l'onere del pagamento delle loro Pensioni?

R " La valutazione della eventuale unificazione delle due Casse di Previdenza non potrà prescindere dalla tutela integrale degli interessi dei nostri iscritti. Siamo riusciti ad intervenire in tempo per far modificare la parte relativa alla Previdenza nella prima bozza del disegno di legge di unificazione degli Albi; dopo le modifiche da noi proposte e recepite, l'art. 4 del disegno di legge di unificazione degli Albi prevede infatti tra l'altro la "...definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione ...PREVIA L'ADOZIONE DI PROGETTI DI UNIFICAZIONE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni..."

il **Torresino**



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**

Anno IX n. 5 settembre - ottobre 2003
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI ●

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini
Dottore Commercialista
Dott.ssa M. Cristina Ceserani
Dottore Commercialista
Dott. Matteo Cotroneo
Direzione Regionale E. R.
Dott. Giorgio Delli
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Anita Pezzetti
Direzione Regionale E. R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini
Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
sab - tel. 051 461356
via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 - Fax 051 238204
E mail: fondazione.dott.comm@libero.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° Verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo <i>Coordinatore</i>	Dott. Gianfilippo Giannetto <i>Vice coordinatore</i>	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
--	---	--	---

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Claudio Galbucci Dott. Stefano Marchello	Dott. Guido Pedrini Dott. Matteo Tamburini	Dott. Fabio Zambelli
--	---	---	----------------------

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Piero Aicardi Dott.ssa Cinzia Borghi	Dott.ssa Francesca Lorenzi Prof. Antonio Maticena	Dott. Vittorio Melchionda Dott. Corrado Zanichelli
---	--	---

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**